

CONSIGLIO

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di

JIHAD ISLAMICA PALESTINESE (PIJ)

gruppo che figura nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(cfr. gli allegati della decisione (PESC) 2021/1192 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio)

(2021/C 520/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione del gruppo summenzionato, che figura nella decisione (PESC) 2021/1192 del Consiglio ⁽¹⁾ e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio ⁽²⁾.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti all'inserimento in elenco del gruppo summenzionato. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio intende modificare le sue motivazioni di conseguenza.

Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni previste riguardo al suo mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 3 gennaio 2022.

Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che lo include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si richiama l'attenzione del gruppo in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC ⁽⁴⁾.

Si richiama l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 258 del 20.7.2021, pagg. 42.

⁽²⁾ GU L 258 del 20.7.2021, pagg. 14.

⁽³⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pagg. 70.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pagg. 93.